

CONVENZIONE TRA
IL CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI
ED IL PATRONATO A.C.L.I. DI BEINASCO



L'anno 2009, il giorno ventidue del mese di settembre, presso la sede di Orbassano del Consorzio Intercomunale di Servizi sita in Strada Volvera, 63.

TRA

Il Consorzio Intercomunale di Servizi, con sede legale in Orbassano, Strada Volvera, 63, c.f. n. 95551120017, (di seguito denominato Consorzio), in persona del suo Presidente, Prof. Paolo Violino, nato a Torino il 12/02/1941, domiciliato per la carica in Orbassano, Strada Volvera, 63, rappresentante legale dell'Ente.

E

Il Patronato A.C.L.I. - con sede in Beinasco P.za Kennedy, 37, c.f. 80066650583, Rappresentato dal Sig. Raffaele De Leo, nato a Torino, il 22/05/58 domiciliato per la carica a Torino Via Perrone 3Bis/A in qualità di Direttore della sede Provinciale del Patronato ACLI di Torino dell'organizzazione stessa.

PREMESSO CHE

- l'Ente di Patronato A.C.L.I., ha tra le proprie attività istituzionali, ai sensi della legge n. 152 del 2001, art. 7 e 8, quella di offrire assistenza ai cittadini, anche sul piano della sola consulenza, svolgendo una significativa attività di sostegno, di informativa e di assistenza tecnica in settori assolutamente distinti tra loro (dalle prestazioni sanitarie al risparmio previdenziale, dalla legislazione fiscale alla assistenza in sede giudiziaria, dalla informazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.....) avvalendosi sia di propri dipendenti che di volontari relativamente alle funzioni definite dall'art. 6 della citata legge.
- la legge regionale n. 1 del 2004 " Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" all'art. 59 " modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21.5.1975 n.31 " norme per la concessione di contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale " recita al comma 4 lettera e bis " svolgere le proprie attività istituzionali operando direttamente presso strutture sanitarie, socio-assistenziali o comunque rivolte alle fasce deboli della popolazione".
- la DGR 22.5.2006 n. 79-2953 " Legge regionale 8.5.2001 n. 1 - art.31 - Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici ed il Terzo settore " prevede (allegati 1, art.5): " il loro coinvolgimento nella gestione può quindi riguardare servizi per l'accesso o attività di segretariato sociale che, qualora non siano già



contemplate nelle attività a cui si riferiscono i finanziamenti statali e regionali, possono essere oggetto di specifiche convenzioni."

- per ottenere i contributi economici erogati dal Consorzio CIdiS ai sensi della deliberazione N. 17 del 20/06/2008 avente per oggetto "Regolamento delle misure di contrasto alla povertà e dei contributi economici assistenziali" ai cittadini singoli /nuclei famigliari che dispongono di redditi modesti, è necessario che tali cittadini/nuclei autocertifichino le proprie condizioni economiche;
- per la compilazione dell'autocertificazione, i cittadini/nuclei in condizioni di fragilità sociale devono essere informati, supportati ed accompagnati, anche per evitare errori od omissioni che possono pregiudicare la tempestiva riscossione dei contributi economici.

In considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi dello Statuto consortile che nei suoi indirizzi fondamentali valorizza la collaborazione del terzo settore e le formazioni sociali, e secondo le regole previste per la concessione di contributi ad Enti ed Associazioni, occorre procedere alla formalizzazione di una apposita convenzione che abbia l'obiettivo di utilizzare alcuni operatori dei patronati, per una quantità di tempo necessaria per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 1.

Pertanto il Consorzio nella persona del Presidente del Consorzio ed il Patronato A.C.L.I. Cod. fisc. 80066650583, Con sede in p.ZA Kennedy, 37 Beinasco, rappresentato dal signor Raffaele De Leo, in qualità di Direttore della Sede Provinciale dell'organizzazione stessa, convengono e stipulano quanto segue:

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 OGGETTO

Il Consorzio ed il Patronato A.C.L.I cooperano per favorire l'accesso ai contributi economici erogati dal Consorzio a favore dei cittadini in condizioni di fragilità sociale per conseguire, attraverso la prestazione di operatori e di volontari del Patronato complementari alle prestazioni del Servizio Sociale del territorio, le attività di cui al successivo art. 2, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento agli obiettivi generali di integrazione con la Pubblica Amministrazione, come definiti dalla legge 152 del 2001 " Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale ".

Art 2 FINALITA' E ATTIVITA'

1.1 L'integrazione tra le attività solidaristiche, di pubblica utilità, di volontariato e quelle istituzionali svolte dal Consorzio è a favore di anziani, disabili e famiglie



richiedenti l'accesso alle prestazioni economiche, mediante la compilazione della "Domanda di assistenza economica" in seguito definita DAE.

1.2 Inoltre - a seguito di accordo formale tra le parti - potranno essere richieste ulteriori prestazioni inerenti il supporto alla compilazione delle domande relative all'accesso al Servizio di Assistenza domiciliare territoriale, alla richiesta di compartecipazione al costo della retta in presidio residenziale ed alla richiesta di contributo economico per la domiciliarità (assegni di cura).

Art.3

MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VERIFICHE

3.1 I luoghi dell'attività sono gli uffici per i cittadini ubicati nel Comune di Beinasco.

3.2 Gli orari in cui si svolgeranno le attività sono prestabiliti e concordati, generalmente si articolano sia al mattino che al pomeriggio, non in coincidenza con le attività già in convenzione con il Comune di Beinasco.

3.3 Nello specifico l'attività di aiuto sopra accennato si articola in:

1. accoglienza, su prenotazione, di cittadini a cui occorre un aiuto nella compilazione della Domanda di Assistenza Economica, (tenuto conto che le regole di compilazione sono definite nel regolamento consortile e non coincidono con le regole dell'ISEE);
2. compilazione della citata domanda sia sulla base dei dati forniti dal cittadino che, ove necessario, da informazioni ricavate dalle banche dati informatiche;
3. accompagnamento verso l'utilizzo di altre prestazioni previste dalla legislazione statale e/o regionale e/o comunale;
4. firma per ricezione delle domande compilate e gestione di apposito registro numerico delle stesse.

La riservatezza dei dati sarà garantita attraverso il rispetto delle procedure di cui al D.L.vo 196/03 ed il regolamento del Consorzio.

Art.4

OBBLIGAZIONI DEL PATRONATO

Il Patronato garantisce la presenza, a copertura degli orari sopra definiti, di un dipendente formato per la compilazione della DAE e per l'utilizzo informatico delle banche dati.

Al fine di garantire la copertura del servizio il Patronato farà partecipare il suo dipendente ai corsi di formazione previsti.

Il Patronato si organizza per l'immediata sostituzione, con altro personale formato, dell'incaricato del servizio in caso di ferie, permessi, malattia o comunque di assenze di qualsiasi natura, infatti il servizio deve essere sempre garantito.

3



In alcun modo lo svolgimento dell'attività degli operatori/volontari del Patronato dovrà interferire con gli obiettivi dell'Amministrazione e non sarà prevista nessuna associazione dei cittadini all'associazione stessa.

Il Patronato garantisce la copertura assicurativa degli operatori/volontari che operano nel servizio.

Il Patronato garantirà la compilazione di un minimo di 30 domande di assistenza economica mensili.

Art. 5

OBBLIGAZIONI DEL CONSORZIO

Il Consorzio si impegna a favorire il raccordo tra il Patronato e gli altri servizi consortili.

Il Consorzio predispone gli incontri di formazione propedeutici all'attivazione del servizio di compilazione delle domande di assistenza economica.

Il Comune metterà a disposizione gli accessi alle banche dati: anagrafe tributaria, catasto urbano e PRA, per la verifica delle autocertificazioni fornite durante la compilazione delle singole domande presentate dai cittadini.

Il Consorzio, per la compilazione della domanda di Assistenza economica e la verifica delle autocertificazioni oltre alla trasmissione della documentazione cartacea al CIDIS, riconosce indicativamente:

- tempo 1 ora, se prima volta
- tempo mezz'ora per ogni rinnovo

possono essere previste, in itinere, modifiche dei tempi succitati.

Il Consorzio, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione provvede al rimborso delle spese per un massimo di euro 20,00/ora fissando sin d'ora - per il periodo della sperimentazione - in n. 360 ore il tetto annuale massimo previsto.

Il Consorzio, considerata la sperimentabilità dell'azione oggetto della presente convenzione, potrà in corso d'opera valutare la necessità di richiedere l'ampliamento della collaborazione sia in termini di ore che in termini di pratiche evase, ovviamente incrementando l'entità del contributo.

Art. 6

MODALITA' RIMBORSO SPESE

Il Consorzio potrà liquidare, su specifica richiesta del Patronato, una prima tranche di rimborso spese di importo pari al 60% dell'importo preventivato ad esecutività della deliberazione del CDA n. 43 del 3330/07/09.

Il saldo del 40% verrà liquidato al Patronato allo scadere del periodo di validità della convenzione previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

La suddetta modalità di erogazione del contributo non è in contrasto con le disposizioni dell'art. 5 C 1 della L. 140 del 28/5/1997.

Il Consorzio si impegna a rimborsare il Patronato le spese di cui all'art. 5 nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa in originale che non potrà essere esposta al rimborso in altre sedi. La documentazione in originale potrà essere restituita dietro richiesta previa apposizione del timbro "Amnesso a rimborso da parte del Consorzio".

La rendicontazione dovrà pervenire alla sede centrale del Consorzio firmata dal legale rappresentante del patronato, redatta su apposito modulo di istanza.

IL Consorzio tramite i propri uffici e servizi provvederà ad effettuare le opportune verifiche, relativamente agli interventi sopra citati.

Art. 7 DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione ed avrà durata semestrale. La stessa potrà essere rinnovata automaticamente per un ulteriore periodo di 6 mesi se non intercorrano comunicazioni di interruzione tra le parti.

Ognuna delle parti potrà disdire la convenzione con 1 mese di preavviso dalla sua scadenza tramite RR e potrà procedere alla rescissione della presente convenzione ove si verificano violazioni degli impegni sottoscritti contestati per iscritto alla controparte con le motivazioni del caso.


Sarà cura del Consorzio e del Patronato proseguire il rapporto convenzionale anche per gli anni a venire, anche estendendo la quantità e la tipologia delle prestazioni, a seguito di accordo formale da siglarsi prima della scadenza della presente.

ART. 8 NORME DI RINVIO

La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell'art. 8 legge 266/91. Per tutto quanto da essa non previsto valgono le norme del codice civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Direttore Provinciale
Patronato A.C.L.I. Torino
Raffaele DE LEO



Il Presidente del Consorzio
Pablo VIOLINO

